

Tutte le differenze, e questioni così civili, che misse, che inforgessero tra' Marinari, e li loro Capitanj, e Parcenevoli, per avanzi di Paghe, Panatiche, o altre Mercedi; saranno definite dal Magistrato all' Armar summariamente; e quando le questioni così attive, che passive non eccedessero li Duc. 50. le Sentenze saranno innappellabili per la facultà già impartitagli anche con Parte del Maggior Consiglio. Saranno però eccettuate le questioni de' Sudditi Turchi, la giudicatura delle quali spetterà, a norma delle Leggi, alli Cinque Savj alla Mercanzia.

Quando si rendesse necessario di rilevare la verità sopra qualunque caso, o accidente accaduto in alcun Bastimento, li Marinari del rispettivo Equipaggio potranno con le loro testimonianze, e deposizioni farne prova in giudizio; salve per altro le eccezioni legali in materia di dette deposizioni, e testimonianze.

Nelle differenze, che li Marinari avessero con i propri Capitanj, e Parcenevoli, per occasione di Mercedi, di Paghe, e Panatiche, non potranno essi Marinari giammai spogliarsi delle proprie azioni, e ragioni con investirne alcun altro col mezzo di Contratti già precisamente abborriti dal-